



Ufficio di Presidenza

Deliberazione n. 1 adottata nella seduta dell' 11 luglio 2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO (CAL) AD ASSUMERE OGNI INIZIATIVA IDONEA AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TAR DEL LAZIO, CONSEGUENTE AL RICORSO DEL CONS. FABIO FIORILLO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CAL 16 MAGGIO 2013, N. 3, CONCERNENTE LA RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CAL.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente	Donato	ROBILOTTA	ASSENTE
Vicepresidente	Bruno	MANZI	
Vicepresidente	Nicola	RICCARDELLI	
Consigliere segretario	Mario	CACCIOTTI	
Consigliere segretario	Lucia	CATANESI	
Consigliere segretario		-----	

e con l'assistenza del Segretario:

Luigi LUPO



DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 11 luglio 2013, n. 1

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO (CAL) AD ASSUMERE OGNI INIZIATIVA IDONEA AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TAR DEL LAZIO, CONSEGUENTE AL RICORSO DEL CONS. FABIO FIORILLO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CAL 16 MAGGIO 2013, N. 3, CONCERNENTE LA RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CAL.



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del CAL,

VISTI gli articoli 66 e 67 dello Statuto regionale, che fissano i principi relativi alla composizione, alle funzioni ed alle prerogative del Consiglio delle autonomie locali del Lazio – di seguito denominato “CAL”, qualificato come l’organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione, ed in particolare l’art. 67, c. 5, secondo cui “*Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*”;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e successive modifiche;

VISTO il regolamento interno del CAL approvato con deliberazione del Consiglio delle autonomie locali 15 luglio 2009, n. 4, ed in particolare l’art. 2, c. 1, secondo cui il Presidente del CAL “*rappresenta il CAL ed è il garante della sua autonomia*”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: “*Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale*” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione del CAL 16 maggio 2013, n. 3 “*Ricostituzione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 <<Disciplina del Consiglio delle autonomie locali>> - Elezione dei suoi componenti*”, con il quale l’Assemblea del CAL ha provveduto alla ricostituzione del proprio Ufficio di presidenza di cui all’art. 5, c. 3, della citata l.r. 1/2007, eleggendo il nuovo Presidente nella persona del Presidente dell’AICCRE Lazio Donato Robilotta, i due Vicepresidenti nelle persone di Bruno Manzi (Presidente di Lega delle Autonomie – Lazio) e di Nicola Riccardelli (Presidente della XVII Comunità Montana Monti Aurunci) ed i tre Consiglieri segretari nelle persone di Lucia Catanesi (Sindaco del Comune di Marta – VT), Mario Cacciotti (Sindaco del Comune di Colferro - RM) e Domenico Moselli (sindaco del Comune di Bellegra – RM);

VISTO il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, proposto dal Sig. Fabio Fiorillo in qualità di Presidente pro-tempore dell’ANCI Lazio nonchè in qualità di Consigliere pro-tempore

del CAL nei confronti: del CAL nella persona del Presidente pro-tempore; del Consiglio regionale del Lazio nella persona del Presidente pro-tempore; della Regione Lazio, nella persona del Presidente pro-tempore, per l'annullamento, previa sospensiva, della sopra menzionata delibera del CAL n. 3/2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 Ordinario del 27 giugno 2013) nonché sul sito WEB del CAL) e dell'estratto dal processo verbale relativo alla deliberazione n. 3 medesima (pubblicato sul sito WEB del CAL);

CONSIDERATO che il ricorso è proposto anche nei confronti del CAL e che il ricorso medesimo ha ad oggetto la deliberazione con la quale il CAL ha ricostituito un organo di primaria importanza quale l'Ufficio di presidenza;

RITENUTO che le richieste contenute nel suddetto ricorso sono prive di fondamento giuridico, e che pertanto il CAL, nella persona del Presidente pro-tempore Donato Robilotta, debba essere autorizzato a intraprendere ogni idonea iniziativa ai fini della costituzione in giudizio,

Tutto ciò premesso e considerato


DELIBERA

- 1) di autorizzare il Presidente pro-tempore del CAL ad intraprendere ogni idonea iniziativa ai fini della costituzione in giudizio, in quanto le richieste contenute nel ricorso indicato nelle premesse della presente deliberazione sono prive di fondamento giuridico;
- 2) di dare incarico al Dirigente della struttura di supporto al CAL di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario generale Vicario del Consiglio regionale ed all'Avvocatura regionale.

Il Segretario
Luigi Lupo



I Vicepresidenti
Bruno Manzi



Nicola Riccardelli

